

# REGIONE TOSCANA

## Fonti:

L.R. 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

L.R. 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale))

**Presidente:** Fanno parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato o candidata alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.

**Consiglio regionale:** 53 + 2

**Listino:** no

**Liste provinciali:** non c'è voto di preferenza. Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati e candidate regionali il cui numero non può essere superiore a cinque e, distintamente indicati, dai candidati e candidate circoscrizionali, elencati in ordine progressivo. In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati e candidate circoscrizionali dello stesso genere.

**Incompatibilità:** i casi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) come specificato alle pagine 7 e 8

**Raccolta firme:** si

**Sistema:** proporzionale con premio di maggioranza

## IL SISTEMA ELETTORALE

L'elezione del Consiglio regionale avviene con il sistema elettorale previsto dalla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) da ultimo modificata dalla L.R. 5 agosto 2009, n. 50, tale per cui, in ogni caso, la coalizione vincente disporrà in Consiglio di una maggioranza di seggi non inferiore (a seconda dei casi) al 55 o al 60%. La legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 disciplina il procedimento elettorale.

Il sistema è completato da un sistema di selezione dei candidati al Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, disciplinato dalla Legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 e successive modificazioni (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di presidente della Giunta regionale) e dal

DPGR 24 dicembre 2004, n. 75/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).

In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati e candidate alla carica di consigliere regionale.

Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato o candidata Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati e candidate regionali il cui numero non può essere superiore a cinque e, distintamente

indicati, dai candidati e candidate circoscrizionali, elencati in ordine progressivo. Il numero massimo dei candidati e candidate circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale.

Come detto la coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene almeno il 60 per cento dei seggi di cui all' articolo 2 , comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione; ovvero, ottiene almeno il 55 per cento dei 53 seggi, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito meno del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione.

Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei 53 seggi di cui all' articolo 2 , comma 1.

Ai sensi dell'art. 18, i gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati e candidate Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa elezione.

E' prevista la rappresentanza di tutti i territori provinciali (art. 22)

La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere (art. 24-bis).